



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO
LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO
SULLA GESTIONE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

QUADRO PROGRAMMATICO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
SULLE GESTIONI PUBBLICHE STATALI IN CORSO DI
SVOLGIMENTO
PER L'ANNO 2022

Deliberazione n. 1/2022



Indice

Deliberazione.....	
Relazione.....	3
1. Il controllo concomitante sulle pubbliche gestioni statali nel contesto programmatico generale.....	3
2. Ambiti e criteri selettivi delle indagini del controllo concomitante.....	7
3. Strumenti ed esiti del controllo concomitante.....	9
4. Criteri generali della programmazione per il 2022.....	11
5. <i>Allegato 1.</i> Programmazione del Collegio del controllo concomitante per l'anno 2022	

DELIBERAZIONE

Deliberazione n. 1/2022

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti
Collegio del controllo concomitante
presso la Sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

Adunanza del 22 febbraio 2022

Presieduta dal Presidente Massimiliano Minerva

* * *

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni e integrazioni;
VISTO l'art.11 della legge 4 marzo 2009, n.15;
VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.126;
VISTO il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";
VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite 16 giugno 2000, n. 14, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n.272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo 22 dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il documento concernente la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022”, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n.14/DEL/2000 cit.;

VISTA l’ordinanza n. 1 del 15.2.2022, con la quale il Presidente del Collegio del controllo concomitante ha convocato il Collegio per l’adunanza del 22 febbraio 2022, al fine della deliberazione in argomento;

Sentito il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, Pres. Mauro Orefice;

UDITI i componenti del Collegio nell’attuale composizione, Cons. Federico Pepe, Cons. Maria Nicoletta Quarato, Cons. Paola Briguori, Cons. Alessandro Forlani, Cons. Giuseppina Veccia, P. Ref. Stefania Anna Dorigo, Ref. Marinella Colucci, Ref. Fedor Melatti, Ref. Anna Peta; Ref. Gaspare Rappa, Ref. Raimondo Nocerino;

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

concernente il Quadro programmatico annuale del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022, nel testo di cui all’unito documento che forma parte integrante della presente deliberazione.

ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente della Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, al Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente relazione sarà inviata, altresì, alle Sezioni riunite in sede di controllo ed alla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Il Presidente
Massimiliano Minerva
f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 23 febbraio 2022

QUADRO PROGRAMMATICO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE SULLE GESTIONI PUBBLICHE STATALI IN CORSO DI SVOLGIMENTO PER L'ANNO 2022

Sommario: 1. Il controllo concomitante sulle pubbliche gestioni statali nel contesto programmatico generale 2. Ambiti e criteri selettivi delle indagini del controllo concomitante 3. Strumenti ed esiti del controllo concomitante 4. Criteri generali della programmazione 2022

1. Il controllo concomitante sulle pubbliche gestioni statali nel contesto programmatico generale

Trattandosi della prima delibera di programmazione del neo-istituito Collegio del controllo concomitante, il presente paragrafo intende svolgere alcune considerazioni di ordine introduttivo e sistematico al fine di inquadrare la relativa attività nel contesto generale del controllo delle pubbliche gestioni statali.

Il controllo concomitante per la prima volta introdotto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 n. 15 è stato recentemente richiamato e rinnovato, in una più specifica declinazione, dall'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ponendosi nel più vasto ambito delle forme di controllo sulle Amministrazioni dello Stato rimesse alla Corte dei conti, rispetto alle quali ed, in particolare, al controllo sulla gestione, presenta punti di contatto e di indubbia correlazione, condividendone ambiti e principi ispiratori, ma differenziandosene per finalità, tempi, modalità ed esiti.

Come noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, il controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato è volto a verificare la legittimità e la regolarità della gestione, nonché il funzionamento dei controlli interni alle amministrazioni, oltre che la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell'azione amministrativa.

E' altrettanto noto il cammino che ha preso avvio con la riforma operata dalla legge n. 20 del 1994 verso un maggiore orientamento dei controlli esterni verso forme di verifiche gestionali, in parallelo con uno spostamento del baricentro dell'azione amministrativa, sempre più concentrata sul raggiungimento dei risultati e sul perseguimento di obiettivi misurabili in termini di efficacia e qualità dei servizi resi alla collettività.

In continuità con tale percorso evolutivo, il legislatore, nel 2009, ha avvertito la necessità di intensificare e prevedere, nell'ambito di quelle demandate alla Corte dei conti, nuove forme di controllo, in grado di assicurare - oltre alle consolidate verifiche di legittimità sui singoli atti e di valutazione ex post delle gestioni condotte dai soggetti pubblici - al fine, non rinunciabile, di orientarne e correggerne l'attività - altresì un controllo tempestivo ed un'azione propulsiva finalizzata al corretto impiego delle risorse disponibili, in parte provenienti anche dall'Unione europea e rimesse alla gestione pubblica, al fine di intercettare e, ove possibile, prevenire, attraverso un dialogo aperto con le stesse Amministrazioni, gravi irregolarità gestionali o gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo.

La finalità del controllo concomitante si rivela, in tal senso, inedita ed incisiva, volta ad assicurare, con tempi e modalità più immediati e stringenti, quell'efficacia dell'azione amministrativa radicata nel principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e che trova garanzia non solo e non tanto nella legittimità dei singoli atti e nella verifica di una corretta gestione delle Amministrazioni centrali o locali al fine di indicarne ex post i correttivi, bensì in un controllo che affianca, passo dopo passo, l'azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione delle diverse misure ed interventi voluti dal legislatore e bisognosi di trovare, per essere efficaci, corretta e tempestiva attuazione presso i destinatari.

L'art. 11 della legge 15/2009, infatti, aveva già tracciato, in linea generale, i fondamenti di un controllo "concomitante", in quanto relativo a gestioni statali "in corso di svolgimento", rispetto alle quali, in caso di "gravi irregolarità gestionali" ovvero "gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, o da direttive del Governo" con decreto motivato del Presidente della Corte su proposta del competente Ufficio di controllo, si provvede a darne comunicazione al Ministro competente ai fini dell'eventuale sospensione dell'impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa, ovvero, "in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi", ai fini della decorrenza del termine di sessanta giorni entro i quali l'Amministrazione deve adottare i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti.

E' evidente, dunque, la natura innovativa e fortemente incisiva che l'esercizio del controllo concomitante può avere sulla gestione in corso di svolgimento e che può esitare nella decisione del Ministro competente, raggiunto dalla comunicazione del Presidente della Corte, di disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziare sui relativi capitoli di spesa; ovvero condurre all'avvio di una sequenza serrata che obbliga l'Amministrazione (e per essa il Ministro) ad adottare tempestivamente azioni correttive (dovendo, in alternativa, motivare al Parlamento ed alla Corte stessa le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi della magistratura contabile).

In questo senso, già all'indomani dell'approvazione della legge n. 15 del 2009, le stesse Sezioni Riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 29 del 21 luglio 2009, esprimendosi sulla nuova funzione appena introdotta, ebbero modo di chiarirne il "carattere marcatamente concomitante, riconducibile al controllo su gestioni "in corso di svolgimento", e cioè "... gestioni non ancora concluse, in ordine alle quali sono possibili interventi correttivi tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno l'interruzione, di situazioni illegittime o pregiudizievoli"; correttivi "in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione, come tali più efficaci di quelli essenzialmente preordinati a misure di riparazione del danno o all'indicazione di correttivi" (cfr. SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 29/CONTR/09).

Proprio nella possibilità di attivare i correttivi in corso d'opera, voluti dal legislatore già con l'art. 11 della legge n.15/2009 prima ed ai quali fanno espresso rinvio le previsioni di cui all'art. 22 del D.L. n.76/2020 è da rinvenirsi la portata innovativa, in funzione marcatamente acceleratoria e propulsiva, di questa peculiare forma di controllo.

Tanto premesso, è evidente che la recente emergenza sanitaria ed il forte impatto registrato sia sul fronte dell'economia reale che della gestione dei conti pubblici, ha rinnovato detta esigenza, alla quale si è aggiunta l'ulteriore istanza volta ad assicurare una ripresa economica e sociale immediata, oltre che duratura, che impegni in primo luogo le

istituzioni pubbliche, nelle loro rispettive funzioni, nel realizzare e dare attuazione alle misure ed agli interventi previsti, in settori strategici e trainanti sotto il profilo sociale ed economico, dai numerosi provvedimenti legislativi di sostegno e rilancio dell'economia che si sono succeduti in questi ultimi due anni e che, in larga parte hanno trovato conferma e nuovo impulso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nelle leggi di bilancio, per ultima quella per l'anno finanziario 2022.

Si è reso, dunque, ancor più necessario, in quanto direttamente rapportato dal legislatore agli “interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale”, un controllo tempestivo, quale quello rimesso al Collegio, con momenti di verifica puntuale dei cronoprogrammi e del raggiungimento degli obiettivi intermedi ed in grado di far emergere, già in corso di svolgimento della gestione di ogni singolo intervento, eventuali gravi irregolarità ovvero rilevanti ed ingiustificati ritardi nell'esecuzione, capaci di ridurre o vanificare l'efficacia delle misure assunte e, per l'effetto, pregiudicare la “ripartenza” del Paese.

In questo contesto, dunque, va correttamente collocato l'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 (c.d. decreto semplificazioni) che ha “rilanciato” – anche mediante l'espresso rinvio normativo - le funzioni del controllo concomitante già rimesse alla Corte dei conti dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 n. 15, allo scopo di porre anche la Corte al servizio dell'obiettivo strategico di un'immediata ed efficace ripresa, grazie a tempestive attività di controllo delle (principali) misure volte, nell'immediato, a fronteggiare la grave crisi economica legata alla perdurante emergenza sanitaria, cogliendo l'occasione straordinaria fornita da un massiccio ed inedito piano di interventi finanziari, per estendersi, a regime, agli interventi destinanti a colmare i ritardi e i divari accumulati in diversi importanti settori dal nostro Paese negli ultimi decenni (infrastrutture, ricerca, digitale, ambiente, reti, ecc.). Quanto alla *ratio* della norma di cui all'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, diviene centrale, a parere di questo Collegio, nella ricostruzione sistematica del nuovo statuto di questa forma di controllo, valorizzare l'espressione utilizzata dallo stesso legislatore nella rubrica della disposizione: “controllo concomitante della Corte dei conti *per accelerare* gli interventi di sostegno e rilancio dell'economia nazionale”, a chiarirne sin da subito la peculiarità e la portata innovativa: la *ratio* della norma consiste proprio nella dichiarata finalità di *accelerazione* delle misure attuative che deve connotare la funzione di controllo, tracciando i contorni di una funzione che, per tale sua caratteristica, diviene, nel contesto dei piani, programmi e progetti oggetto degli interventi, un fattore *propulsivo* dell'attuazione degli stessi, tale da innescare anche processi di autocorrezione da parte dei soggetti attuatori (nel solco di SS.RR. n. 29 del 2009 e SS.RR. n. 21 del 2021).

Questa particolare funzione del controllo concomitante sarà declinata in istruttorie ed esiti – questi ultimi previsti normativamente, come si dirà più avanti – i quali, pertanto, non si dovranno limitare a verificare ed eventualmente “sanzionare” le gravi irregolarità gestionali o i gravi ritardi *dopo* che questi si siano verificati ma, proprio in attuazione delle finalità acceleratorie e propulsive degli interventi, dovranno cercare di anticipare e *precorrere* le varie scadenze intermedie e le devianze gestionali (attraverso, ad esempio, l'individuazione di indici di anomalia e di rischio) - ed in ciò risiede la principale differenza rispetto al modello del controllo successivo in corso di esercizio - ponendosi in tal modo in quella logica, anche predittiva, voluta dal legislatore.

In questo senso, sempre le Sezioni Riunite, da ultimo, nel dettare la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022 (deliberazione n. 21 dep. il 22.12.2021), hanno ben evidenziato come al Collegio per il controllo concomitante sia affidato dalla legge istitutiva il compito di “accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio

dell'economia nazionale “e come, dunque, si tratti “di un controllo che ha come scopo quello di imprimere un effetto propulsivo all'azione di governo del sistema”.

Allo stesso articolo 22 del d. l. n. 76 del 2020 si deve altresì il concreto impulso alla creazione, nell'ambito della Corte dei conti, del nuovo Ufficio di controllo, confermandone con ciò il carattere innovativo e differenziale rispetto alle precedenti forme di controllo già in essere e rimettendo (co. 2) detta istituzione alla potestà regolamentare del Consiglio di Presidenza, il quale vi ha dato concretamente seguito con la recente delibera n. 272 del 10 novembre 2021, istitutiva per l'appunto del Collegio del controllo concomitante presso la Sezione Centrale Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

Detta delibera ha delineato l'esercizio - in autonomia - delle nuove funzioni da parte del Collegio, chiamato ad operare, sulla base di un programma annuale dallo stesso deliberato (nel quadro della programmazione generale dei controlli definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo di cui alla Delibera n. 14/DEL/2000), con competenze concorrenti anche sull'attuazione del PNNR, come espressamente chiarito dall'art. 2, comma 5, della stessa delibera istitutiva (e della stessa delibera n. 21/2021 delle Sezioni riunite in sede di controllo): il Collegio “concorre all'espletamento dei controlli sull'attuazione del PNRR”.

Ed in tale attività di controllo (concomitante) sul principale “piano” di interventi di sostegno e rilancio degli ultimi decenni, esso opera parallelamente ed insieme alle altre Sezioni ed Uffici di controllo della Corte - a partire dalla Sezione di cui il Collegio medesimo fa parte, come espressamente previsto dall'art. 7, co. 7, del d.l. n. 77 del 2021, conv. nella legge n. 108 del 2021 - tutti chiamati in maniera coordinata, ciascuno secondo il proprio ruolo e le rispettive attribuzioni (“nel quadro della programmazione generale”), a fornire il contributo che il Paese si aspetta sulla correttezza dell'impiego degli ingentissimi interventi volti al rilancio dell'economia nazionale.

In particolare, il controllo successivo sulla gestione (di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994) avente ad oggetto l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR è attribuito alla Sezione Centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'appena richiamato comma 7 dell'art. 7 del d. l. n. 77.

Ovviamente, come precisato ancora nella Delibera n. 21/2021 delle Sezioni riunite in sede di controllo, la stessa unitarietà dei fenomeni esaminati, nonché la rilevanza anche in ambito sovranazionale o territoriale dei risultati ottenuti dalle amministrazioni, rende necessario sviluppare adeguate forme di collegamento e coordinamento internamente all'Istituto.

A tal fine è previsto che il Collegio, come integrato dai Presidenti delle Sezioni interessate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberaz. CdP n. 271/2021 cit., adotti una (distinta) programmazione con riferimento ai controlli da svolgersi con le altre Sezioni, definendone modalità, procedure, criteri metodologici e linee comuni.

Sempre in una logica di coordinamento dei controlli, secondo il disegno a rete, il Collegio “nel caso in cui concorra all'espletamento dei controlli del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quello ad esso complementare, contribuirà, unitamente alle altre Sezioni interessate, alla predisposizione della Relazione semestrale da rendere al Parlamento in

ordine agli esiti dei controlli operati” (Delibera n. 21/2021 delle Sezioni riunite di controllo).

2. Ambiti e criteri selettivi delle indagini del controllo concomitante

Nell’ambito più generale dei controlli di cui all’art. 11 della legge 4 marzo 2009, n.15, il successivo art. 22 del D.L. 16 luglio 2010, n.76 ha, dunque, specificato che le nuove funzioni del controllo concomitante devono rivolgersi ai “principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale”.

Si coglie, pertanto, nella recente novella legislativa, l’impulso a rimodulare gli strumenti, le metodologie ed i parametri del controllo allineandoli al nuovo assetto dell’azione amministrativa, impostata sull’attuazione di piani e programmi definiti a livello nazionale o dettati da impegni assunti in ambito eurounitario ed internazionale.

In particolare, deve trattarsi di piani, programmi e progetti relativi agli “interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale”, espressione quest’ultima di cui non è dato rintracciare una definizione normativa unitaria, né in ambito nazionale né in ambito europeo, dovendosi intendere dunque – facendo ricorso a criteri interpretativi sistematici - l’insieme delle iniziative - siano esse nella fase programmatica/pianificatoria, che in quella della più concreta progettazione - volte a sostenere “attori” e settori dell’economia nazionale mediante specifici interventi normativi di finanziamento, a fondo perduto o prestiti che siano. Per restare al periodo più recente, si tratta, in particolare, dei decreti legge c.d. “sostegno”, “ristori”, ecc. nelle loro varie edizioni, molti dei quali rifinanziati o confluiti nel PNRR, innegabilmente il principale “Piano” di sostegno e rilancio dal 1948 ad oggi. Dunque, vista dal punto di vista degli *attori* dell’economia nazionale si tratta dei sostegni ed incentivi a famiglie, imprese e Stato (come noto, le tre macrocategorie dei soggetti dell’“economia nazionale”); quanto ai *settori*, si tratta degli ambiti oggettivi e dei campi degli interventi di volta in volta selezionati dal Parlamento e dal Governo, in base alle esigenze dei tre ambiti soggettivi sopra richiamati ed ai ritardi accumulati dal nostro Paese nei passati decenni.

L’attività del Collegio, dunque, avrà ad oggetto le “*principali*” – essendo in tal modo, per espresso dettato normativo, chiaramente al di fuori della sua portata il criterio dell’onnicomprendività – iniziative volte a rilanciare e sostenere i cittadini (intesi come singoli e come gruppi, come utenti e come consumatori), il tessuto produttivo (nei suoi vari settori e tipologie di imprese) e lo Stato (nei vari livelli di governo, centrale e territoriale). Con la precisazione che qualora la loro attuazione si svolga totalmente in ambito locale, le funzioni del controllo concomitante verranno svolte dalle Sezioni regionali (cfr. del. Cdp n. 272 del 2021), e ciò a prescindere dalla concreta denominazione legislativa dello specifico intervento e nell’impossibilità, come ben evidenziavano le SS.RR. nella decisione n. 29 del 2009, di definire puntualmente ed a priori l’ambito di questa forma di controllo, la quale, addirittura, in quella lungimirante visione, sfuggiva a ferree logiche di stringente programmazione.

Fermo l’utilizzo non univoco di tali concetti (in particolare, quelli di piani e programmi), appare utile, in proposito, richiamare la recente sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione), 25 giugno 2020 (C-24/19), dalla quale è possibile evincere i tratti salienti della definizione di piano o programma, ravvisabili nell’adozione da parte di “un’autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati,

mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo”, dall’essere previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative” e, con riguardo ai contenuti, dal fissare “definendo norme e procedure di controllo applicabili al settore interessato, un insieme significativo di criteri e di modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di uno o più progetti [...omissis...]”.

In questo contesto, ai fini dell’individuazione dei criteri selettivi delle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento e, nel novero di esse, dei principali *piani*, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell’economia nazionale, nel significato che si è tentato di chiarire, non può non tenersi conto, per attualità e rilevanza, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soprattutto alla luce del *focus* del nuovo modello legale del controllo concomitante – il quale non ha potuto contemplare o riferirsi espressamente a quello specifico Piano soltanto perché al momento dell’entrata in vigore dell’art. 22 (luglio 2020), esso era di là da venire (trasmesso alla Commissione il 30.4.2021, approvato il 13 luglio 2021) – *focus* in ogni caso posto non sulla natura o provenienza dei fondi, ma concentrato esclusivamente sulle finalità di sostegno e rilancio dell’economia nazionale (e sul modulo temporale delle verifiche da effettuare).

Come noto, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), dei cui strumenti l’Italia è la prima beneficiaria. In particolare, il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) garantisce al nostro Paese risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026. Il Governo italiano, attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC) di cui al decreto-legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1 luglio 2021, ha stanziato ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali. Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Come noto, per l’Italia, il PNRR ha individuato sei macro-aree di intervento corrispondenti alle sei Missioni che lo compongono.

Ciò premesso e sempre nel percorso ideale del controllo sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento (cfr. art. 11 della legge n. 15 del 2009), nonché alla luce di tale vasto ed ambizioso Piano, il Collegio ritiene che, ai fini della programmazione delle proprie attività, in primo luogo, gli interventi selezionati per il 2022 possano essere raggruppati – anche per comodità metodologica ed espositiva e per il carattere trasversale rispetto ai soggetti pubblici coinvolti - nelle medesime aree tematiche corrispondenti tendenzialmente alle sei Missioni del PNRR (“estese” fino ad arrivare a 9), nelle quali confluiscono, anche astrattamente e tassonomicamente, la maggior parte, se non la totalità, dei possibili interventi di sostegno e rilancio dell’economia nazionale:

1. Digitalizzazione P.A. e Innovazione
2. Istruzione
3. Ricerca
4. Cultura
5. Turismo
6. Mobilità e logistica
7. Transizione ecologica
8. Lavoro e inclusione sociale
9. Salute

Appare di tutta evidenza, infatti, la necessità di concentrare le attività istruttorie del Collegio sui predetti ambiti, attesa la loro indubbia rilevanza non solo sotto il profilo economico-finanziario, ma anche socio-culturale, nel senso di rappresentare settori

strategici e trainanti dell'economia nazionale, su buona parte dei quali l'Italia si è impegnata al raggiungimento di obiettivi condivisi in sede europea e, in alcuni casi (in particolare, transizione ecologica), in sede internazionale.

Pertanto, nella selezione delle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento, il Collegio ha comunque assunto come criterio di classificazione la suddivisione degli interventi in macro-aree, nell'ambito delle quali, in un'ottica di più ampia portata, quale quella delineata dall'art. 11 della legge n.15/2009, intende estendere il proprio raggio d'azione anche alle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento che abbiano ricevuto impulso o nuovi finanziamenti dai più recenti provvedimenti legislativi.

Se questa è la cornice generale in cui deve essere collocata l'azione del Collegio, occorre precisare che, dovendo declinare il concetto di '*principalità*' degli interventi a cui fa rinvio l'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 all'interno delle suddette aree, la selezione dei singoli piani, programmi e progetti è stata orientata prediligendo quelli che, nelle rispettive previsioni di legge, presentano caratteristiche di maggiore rilevanza finanziaria, maggiore impatto socio-economico su cittadini e imprese, maggiori possibilità di colmare i tanti *gap* accumulati dal nostro Paese negli ultimi decenni (e ciò a prescindere dall'inclusione o meno nel PNRR).

Ciò precisato, il Collegio ha tenuto conto della necessità di sottoporre a controllo concomitante piani e progetti di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale che abbiano una effettiva partenza e/o concreti riflessi già nel 2022.

Per tale motivo, i progetti ancora di là da avere un principio di esecuzione concreto (un "avvio"), non possono essere, in questa prima fase, efficacemente sottoposti a controllo concomitante. Allo stesso modo, si è ritenuto di non sottoporre a controllo quelle innovazioni di carattere squisitamente normativo (es. riforma giustizia, codice appalti), per le quali si possono rilevare meri ritardi, ma non devianze gestionali, stante anche la discrezionalità politica che connota il legislatore.

In una prospettiva che guarda, inoltre, alle "gestioni pubbliche statali" in un significato oggettivo prima che soggettivo, l'ambito potenziale di indagine del Collegio è da considerarsi esteso oltre il novero dei tradizionali ministeri, per includere altresì enti pubblici, società a prevalente o intero capitale pubblico e gestioni commissariali, eventuali partecipanti dell'attuazione dei piani o programmi presi in esame.

Ad una successiva delibera è, invece, rimessa la programmazione delle attività da svolgere in collaborazione con le altre Sezioni, adottata dal Collegio in composizione integrata con i Presidenti delle Sezioni interessate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, Deliberaz. CdP n.271/2021 cit.

3. Strumenti ed esiti del controllo concomitante

La finalizzazione del controllo concomitante all'attivazione di correttivi in corso d'opera - dotati di maggiore efficacia in quanto mirati anche alla prevenzione ed alla propulsione dell'azione amministrativa - nonché il carattere fortemente ravvicinato al momento gestorio che ne costituisce il tratto differenziale rispetto alle altre forme di controllo, impongono l'impiego di strumenti in grado di assicurare una conoscenza costantemente

aggiornata dei dati analitici e delle informazioni relative ai tempi, ai modi ed ai costi della realizzazione di piani, programmi e progetti affidati alle gestioni pubbliche statali.

In concreto, l'effetto acceleratorio e propulsivo di questa azione di controllo dovrà caratterizzare sia la fase istruttoria, in coerenza con il "principio di non aggravamento istruttorio" (non appesantire le amministrazioni con eccessive richieste di atti, dati e documenti, qualora siano disponibili *aliunde*, in particolare tramite i sistemi informativi istituzionali), sia quella decisoria (raccomandazioni o avvisi, tempestivi e sintetici, oltre agli esiti normativamente previsti, di cui si dirà più avanti).

Alla prima finalità concorrerà il costante impiego del Sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP), finalizzato, ai sensi del d.lgs. 229/2011, a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la corretta rendicontazione della spesa per le opere pubbliche realizzate in Italia.

Inoltre, le informazioni di specifico interesse per il Collegio – reperite, in particolare, tramite i due codici CUP e CIG – potranno essere reperite anche dal sistema dei pagamenti delle amministrazioni (SIOPE, in collaborazione con Bankitalia) e dai sistemi di monitoraggio integrati in BDAP, a garanzia del principio di unicità dell'invio sancito a seguito delle riforme del codice dei contratti e della disciplina della trasparenza intervenute nel 2016, in un'ottica di razionalizzazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

Anche per i piani e programmi inseriti nel PNRR, molteplici sono gli strumenti cui il Collegio potrà far ricorso tra quelli definiti dalla normativa di riferimento, tutti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano.

Anzitutto, costituirà strumento privilegiato l'accesso all'apposito sistema informativo, previsto dall'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Legge di Bilancio 2021), finalizzato a supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, da realizzarsi a cura del MEF – RGS denominato "ReGIS", di cui è previsto l'avvio a giugno 2022.

Altrettanto valide e continuative fonti utili al campionamento ed alle istruttorie condotte dal Collegio saranno rappresentate dalle informazioni fornite dalle strutture amministrative previste dal d.l. 31 maggio 2021, n.77, recante *Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108.

Si intende far riferimento essenzialmente alla Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 2) e della relativa Segreteria tecnica (art. 4), nonché all'Ufficio di Audit del PNRR istituito, ai sensi dell' articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), ex art. 7 del d.l. n. 77/2021.

Agli specifici fini di prevenzione delle gravi irregolarità gestionali e delle gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione nell'attuazione dei piani, programmi e progetti, il Collegio intende altresì avvalersi, ove necessario, in relazione alla complessità e rilevanza dei progetti da sottoporre a controllo, della collaborazione della Guardia di finanza, in grado di fornire, anche attraverso lo sviluppo e le analisi operative - di contesto e di rischio - condotte nell'esercizio delle autonome potestà e funzioni, informazioni e notizie utili per prevenire tali irregolarità. A tal proposito si evidenzia che la recente normativa affida alla Guardia di finanza specifici compiti di *prevenzione* e contrasto delle

frodi, della corruzione e di rischi di doppio finanziamento proprio in materia di PNRR (art. 7, co. 8, d.l. n. 77/2021).

Infine, nel rispetto del contraddittorio espressamente previsto dalla normativa istitutiva (art. 11 della l.15/2009), strumento fondamentale di acquisizione di dati ed informazioni ma anche di individuazione, accertamento e, ove possibile, di superamento delle cause di eventuali criticità, resta il dialogo aperto e il pieno contraddittorio con le Amministrazioni responsabili della gestione delle attività sottoposte al controllo.

Ad esso si affianca l'interlocuzione con gli Organismi di controllo interni a ciascuna amministrazione, a valorizzare le indicazioni in tal senso già contenute nella legge n. 20/94 ed a rappresentare un utile contesto e presupposto per l'applicazione della incisiva comunicazione da parte del Collegio prevista dall'art. 22 del D.L. 76/2020 ai fini dell'eventuale attivazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Quanto agli esiti del controllo concomitante di competenza del Collegio, essi sono così schematizzabili:

a) nei casi previsti dall'art. 11, co. 2, legge n. 15 2009 (gravi irregolarità gestionali, gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione), comunicazione, per il tramite del Presidente della Corte, al Ministro, il quale può disporre la sospensione dell'impiego delle somme, in quanto espressamente richiamata dall'art. 22 del d.l. 76/2020; inoltre, in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi: comunicazione al Ministro, il quale rimuove gli impedimenti o adotta gli atti previsti dalla norma;

b) nei casi previsti dall'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 (gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi), comunicazione all'amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, co. 1, del d. l.vo n. 165/2001;

c) in ipotesi di danno erariale certo ed attuale, segnalazioni alla Procura generale ai fini del successivo inoltro alle Procure regionali competenti (delibera CdP 272/2021);

d) oltre agli esiti normativamente previsti, il Collegio potrà indirizzare specifiche raccomandazioni e avvisi (*warning*), nelle ipotesi di minore gravità dei ritardi o delle irregolarità gestionali rilevate.

Infine, nei casi di cui all'art. 22, co. 1, del d.l. 76 del 2020, il Collegio relaziona al Parlamento per il tramite del Presidente della Corte, come previsto dall'art. 2, co. 5, della delibera CdP n. 272/2021 (in caso di gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi).

4. Criteri generali della programmazione 2022

Il presente paragrafo detta i criteri generali ai fini della individuazione dei piani, progetti e programmi da sottoporre a verifica e della conseguente programmazione dei relativi controlli per il 2022, declinati a livello di singoli interventi nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente relazione.

Dai tratti peculiari appena richiamati e dalla *ratio* complessiva delle norme istitutive del controllo concomitante deriva la necessità di un'attività programmatica - delineata entro l'ambito della programmazione generale e di massima dei controlli definito dalle Sezioni

riunite - non rigidamente predeterminata ed attenta e pronta, invece, a cogliere le eventuali ulteriori esigenze di realizzazione ed attuazione dei piani e programmi - e delle relative singole fasi progettuali - che possono emergere anche nel corso dell'anno. Tutto ciò tenendo conto anche di eventuali specifiche richieste provenienti dal Governo o dalle Commissioni parlamentari, a conferma e rafforzamento, sia nelle previsioni dell'art. 11 della legge n.15/2009 che dell'art. 22 del D.L. n.76/2020, del meccanismo di impulso, soprattutto parlamentare delle attività di controllo sulla gestione. In questo senso, le stesse Sezioni Riunite, nella richiamata deliberazione n. 29 del 2009, in sede di controllo, hanno puntualizzato che "il carattere ravvicinato, per sua natura non puntualmente configurabile ex ante, del controllo "concomitante" conduce invece a ritenere che il suo esercizio non possa essere condizionato alla previa determinazione di programmi, se non per gli aspetti procedurali".

Pertanto, in questa fase, tenuto conto della indisponibilità o ancora parziale disponibilità di dati elaborabili relativi all'esecuzione dei progetti, la programmazione del Collegio per il corrente anno non utilizzerà strumenti informatici di campionamento ai fini dell'integrazione del criterio della "principalità", ma si baserà sui tre criteri generali della rilevanza economica, rilevanza sociale e ritardi del sistema Paese.

Come detto, i macro-criteri selettivi utilizzati hanno portato ad individuare – anche per comodità metodologica ed espositiva e per il carattere trasversale rispetto ai soggetti pubblici coinvolti - quali ambiti preferenziali di indagine, aree tematiche corrispondenti tendenzialmente alle Missioni del PNRR.

In ciascuno di tali ambiti i piani e progetti da controllare possono essere individuati partendo dalle iniziative di sostegno varate negli ultimi due anni dall'ordinamento quale risposta alla grave crisi pandemica. Va evidenziato, difatti, che, sin dal marzo 2020, il legislatore ha introdotto varie misure volte a mitigare le ripercussioni economiche dell'emergenza sanitaria su famiglie e imprese e a rafforzare le azioni di contrasto alla pandemia. Fra i vari interventi si possono elencare, senza pretesa di esaustività: il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto Rilancio); il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (c.d. decreto Semplificazione); d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (c.d. decreto Agosto); d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (c.d. decreto Ristori); d.l. 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d. decreto Ristori bis); d.l. 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19; legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022).

Molte di queste misure hanno avuto valenza per lo più temporanea ed i relativi effetti si sono esauriti nel corso dei rispettivi anni di riferimento (2020, 2021), non traducendosi quindi in quei "piani, programmi e progetti" che sono oggetto di controllo concomitante da parte della Corte dei conti. Il Collegio si prefigge invece di controllare le misure a carattere non meramente temporaneo, individuando fra le stesse quelle che hanno una

certa rilevanza quantitativa e qualitativa, onde promuovere la “buona spesa” delle risorse già messe in campo dallo Stato.

Come detto, oltre agli interventi di sostegno varati con le precitate disposizioni, è stata inclusa nella programmazione parte dei piani e progetti del PNRR che corrispondono ai criteri sopra riportati.

Nell'allegato 1 sono indicati, quindi, per ciascuna area tematica di interesse, i piani, programmi e progetti statali le cui attività prevedono tappe intermedie di attuazione già nel corso del 2022 e che, pertanto, saranno oggetto di controllo concomitante.

Il Collegio, infine, si riserva di integrare o modificare in corso d'anno il presente programma, anche in relazione all'eventuale evoluzione del quadro normativo, nonché, trattandosi di Ufficio di nuova costituzione, in relazione alle risorse umane e strumentali concretamente disponibili.

Premessa

Il quadro programmatico del Collegio, già descritto nelle sue linee generali nella Relazione, viene di seguito declinato nella individuazione dei piani, programmi e progetti oggetto del controllo per l'annualità 2022.

Il perimetro della programmazione tiene conto della necessità di sottoporre a controllo diretto del Collegio i soli piani, programmi e progetti attuati **che abbiano un inizio di esecuzione nel corso del 2022 e che siano attuati da Amministrazioni centrali**, giacché ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti *esclusivamente* in ambito regionale il controllo concomitante è rimesso alle Sezioni territoriali della Corte dei conti (del. Cdp 272/2021). Resta inteso, pertanto, che gli interventi che prevedono la partecipazione in fase attuativa tanto delle amministrazioni centrali quanto di quelle territoriali (queste ultime, dunque, in maniera non esclusiva), sono inserite nel presente elenco per la parte in cui concernono attività di competenza dello Stato.

I dati finanziari e dimensionali sono tratti dai documenti pubblicati sui siti istituzionali (per il PNRR: www.italiadomani.gov.it **aggiornato al 16/02/2022**)

Ciò premesso e richiamate le altre considerazioni di cui al testo della relazione programmatica, di seguito si riporta, per ciascuna area tematica di interesse selezionata, i piani, programmi e progetti oggetto di controllo (ove necessario, in base alla complessità del progetto, anche a campione) da parte del Collegio, le cui attività prevedono tappe intermedie di attuazione già nel corso del 2022.

AREA TEMATICA N. 1 - DIGITALIZZAZIONE P.A. E INNOVAZIONE (2 PIANI/PROGETTI)

Numerosissimi sono negli ultimi decenni gli interventi normativi di finanziamento della transizione digitale della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di arrivare ad una piena "PA digitale", migliorandone efficienza e accessibilità e favorendone il rapporto con cittadini e imprese.

Così come altrettanto numerosi sono nello stesso lungo periodo gli interventi normativi a sostegno della trasformazione digitale delle imprese e dell'intero sistema produttivo, con incentivi per investimenti in Tecnologie 4.0 e innovazione aziendale, riforma della proprietà industriale, trasformazione e internazionalizzazione delle PMI, reti a banda ultra-larga su tutto il territorio nazionale.

Di seguito, si indicano i piani, programmi e progetti che il Collegio intende sottoporre al proprio esame.

1. Banda ultra larga e 5G. Scuola e sanità connessa.

Il divario digitale del Paese appare ben evidente in base all'indice elaborato dalla Commissione Europea - il Digital Economy and Society Index (DESI) - secondo il quale la quota di abbonamenti almeno a 100 Megabit per secondo in Italia si attesta intorno al 14%, rispetto ad una media europea che sfiora il 26%.

Riferimenti. Il 3 Marzo 2015 il Governo italiano ha approvato la prima **Strategia Italiana per la Banda Ultralarga**, al fine di ridurre il gap infrastrutturale e di mercato esistente, attraverso la creazione di condizioni più favorevoli allo sviluppo integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili; successivamente, la Strategia italiana per la Banda Ultralarga - "Verso la Gigabit Society", approvata il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 - rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. 'Gigabit Society') e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. "Digital compass") con la quale ha presentato la visione, gli obiettivi e le modalità per conseguire la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

La prima fase per lo sviluppo della banda ultra larga, presupposto essenziale anche per lo sviluppo del 5G, è attualmente in corso e riguarda le aree del Paese in cui è necessario l'intervento pubblico, suddivise in aree bianche (a fallimento di mercato) e aree grigie e nere (in concorrenza).

Numerose disposizioni normative sono state introdotte per agevolare il dispiegamento delle reti a banda ultra larga. Tra queste, il decreto-legge n.135 del 2018 ha introdotto alcune disposizioni per la semplificazione delle procedure relative al dispiegamento delle reti. Successivamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 ha stabilito che le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Il decreto-legge n. 76 del 2020 ha introdotto ulteriori interventi di semplificazione per il dispiegamento delle

reti. Con il DL n. 73 del 2021 (c.d. decreto sostegni bis) si è previsto che nell'ambito delle convenzioni accessorie al rilascio dei permessi di costruire nuovi edifici residenziali che le amministrazioni competenti individuino in termini preferenziali, tra le opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione primaria, quelle necessarie ad assicurare il collegamento in fibra ottica tra l'edificio e il nodo di connessione più vicino. **Il PNRR** prevede interventi complessivamente pari a 6,71 miliardi di euro: L'investimento di cui alla **Missione M1 C2 - 3** "Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)" è articolato in 5 Target e 1 Milestone, e si compone di cinque sub-investimenti, quattro dei quali saranno sottoposti a controllo (a campione) da parte del Collegio.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti progetti:

a) il **Piano "Italia a 1 Giga"** mira a fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload in aree NGA grigie e nere a circa 8,5 milioni di unità immobiliari, di cui circa 450.000 in zone remote (c.d. case sparse). In particolare, la misura è rivolta a raggiungere unità immobiliari che non sono servite, né è previsto che lo siano entro il 2026, da almeno una rete fissa in grado di fornire in modo affidabile velocità in download di almeno 300 Mbit/s nell'ora di picco del traffico.

b) il **Piano "Italia 5G"** si pone in un'ottica complementare rispetto al percorso di sviluppo già avviato per le reti 5G nazionali e agli obblighi di copertura già previsti, con l'obiettivo di realizzare reti radio ad altissima capacità in grado di soddisfare il fabbisogno di servizi mobili innovativi a beneficio di tutta la popolazione sul territorio nazionale, in linea con gli obiettivi europei della Gigabit society e del Digital Compass.

c) il **Piano "Scuola connessa"** mira a completare l'intervento pubblico già avviato nel 2020 al fine di garantire a tutti gli edifici scolastici del Paese connettività ad almeno 1 Gbit/s. In una prima fase dell'intervento sono state raggiunti circa 35.000 edifici scolastici (pari al 78% del totale). Il nuovo intervento intende includere il restante 22% degli edifici scolastici (circa 10.000), ai quali verranno forniti gratuitamente i servizi di connettività e di assistenza tecnica per 5 anni. Per una parte di tali edifici è previsto anche un intervento di infrastrutturazione necessario per raggiungere le performance di connettività del Piano.

d) il **Piano "Sanità connessa"** mira a fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s a circa 12.300 strutture sanitarie in tutto il Paese. In particolare, il servizio erogato sarà differenziato in base alla tipologia di struttura.

Risorse: 6.710 mln euro - PNRR

Autorità di gestione: Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Obiettivi: v. singoli Piani

Obiettivi intermedi 2022: stato di avanzamento lavori piano copertura aree bianche; aggiudicazione gare aree grigie e nere, successivi adempimenti

2. *Potenziamento dell'Ufficio del Processo introdotto nel sistema con il d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114*

L'intervento intende perseguire il rafforzamento della capacità amministrativa del sistema, che valorizzi le risorse umane, integri il personale delle cancellerie e sopperisca alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa, nonché il potenziamento delle infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti. L'ufficio per il processo mira ad affiancare al giudice un team di personale qualificato di supporto, per agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio e in tutto ciò che può velocizzare la redazione di provvedimenti. L'obiettivo principale di questo intervento è offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali.

Riferimenti. L'innovazione fondamentale sul piano organizzativo si incentra nella diffusione dell'Ufficio del processo, introdotto nel sistema con il **d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114**, ma solo in via sperimentale, poi oggetto di rifinanziamento in sede di **PNRR (M1C1- 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l'Ufficio del processo)**.

Risorse: 2.268 mln euro - PNRR

Autorità di gestione: Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale

Obiettivo: 2024 Conclusione delle procedure di assunzione e presa di servizio di almeno 19.719 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali

Obiettivi intermedi 2022: completamento delle procedure relative alle assunzioni di 8764 dipendenti-ed entrata in servizio di dette risorse.

AREA TEMATICA N. 2 - ISTRUZIONE (3 PIANI/PROGETTI)

L'area tematica "Istruzione" ricopre, anche nel PNRR, una notevole importanza, attese le esigenze di riforma e di nuovi investimenti già in precedenza avvertite ma divenute ancor più pressanti a seguito delle difficoltà didattiche emerse in relazione alla pandemia da COVID-19.

Criticità risalenti del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca, quali le carenze strutturali nell'offerta di servizi di educazione ed istruzione primarie, il gap nelle competenze di base ed il tasso di abbandono scolastico - ancora elevati e differenziati in ragione del divario territoriale e delle diseguaglianze reddituali - la mancanza di un'efficiente sinergia tra istruzione e domanda di lavoro rappresentano solo alcune delle questioni ancora irrisolte e rispetto alle quali interventi legislativi più o meno recenti e, da ultimo, il PNRR, cercano di trovare adeguate soluzioni. Per tale ragione il Collegio ritiene essenziale includere, nella programmazione delle attività annuali di controllo concomitante, anche piani e progetti appartenenti all'area Istruzione.

Di seguito, si indicano i piani, programmi e progetti che il Collegio intende sottoporre al proprio esame.

1. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica

Riferimenti. L. 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1, commi 59-61, per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, con istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Fondo « Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. In attuazione di quanto sopra, DPCM 30 dicembre 2020 e Decreto Direttoriale 22 marzo 2021 di approvazione dell'avviso per contributi ai comuni per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. L'art. 12 del bando prevede espressamente che i progetti selezionati potranno essere e inclusi nel PNRR. In continuità, PNRR, M4 C1 -3.3 relativo alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio scolastico esistente, attraverso l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico e la sostituzione edilizia di edifici e scuole vetuste e inagibili. Le azioni sono altresì rivolte a favorire le aree più svantaggiate con l'obiettivo di contrastare ed eliminare gli squilibri economici e sociali.

Risorse: 3.900 mln euro - PNRR; dotazione del Fondo ex L. 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1, commi 59-61

Autorità di gestione: Ministero Istruzione; Ministero Interno per il Fondo ex L. 160/2019

Obiettivo: 2026 - II trimestre - Ristrutturazione di almeno 2.400.000 mq di edifici scolastici

Obiettivo intermedio 2022: Individuazione dei progetti di messa in sicurezza e conseguenti adempimenti.

2. Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola

Riferimenti. Legge 11/01/1996, n. 23 recante *Norme per l'edilizia scolastica*, art. 2, comma 1, lett. d) ove si prevede, tra gli interventi finanziati, anche la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività, con la possibilità per le Regioni di sottoscrivere, a tal fine, mutui ventennali con CDP con onere di ammortamento a totale carico dello Stato. D.L. n. 104 del 2013, art. 10, ove prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, tra cui anche la realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole o di

interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, le regioni interessate possano essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. In attuazione di tali previsioni, è intervenuto, per ultimo, **D.M. 26/11/2020, n. 163** di fissazione di nuovi termini per le proposte di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica, prorogati con **D.M. 28 giugno 2021, n. 203. PNRR M4C1 - 1.3**. Il piano mira a potenziare le palestre e le strutture sportive annessi alle scuole allo scopo di contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali degli studenti.

Risorse: 300 mln euro - PNRR.

Autorità di gestione: Ministero Istruzione - Regioni - enti locali

Obiettivo: 2026 - II trimestre - Almeno 230.400 mq realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive

Obiettivo intermedio 2022: procedure di selezione dei progetti presentati a seguito dell'avviso pubblico per gli enti locali per la costruzione di nuove palestre scolastiche o messa in sicurezza di quelle esistenti (pubblicato il 2 dicembre 2021), con termine di presentazione delle candidature entro il 28 febbraio 2022.

3. *Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia*

Riferimenti. L. 234/2021 (Legge di bilancio per il 2022). PNRR M4C1 - 1.1. relativo all'incremento dei posti per i nidi e micronidi sino al raggiungimento del livello essenziale delle prestazioni (LEP) e definito come numero dei posti (incluso il servizio privato) nidi equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno pari al 33 per cento della popolazione compresa tra 3 e 36 mesi. L'applicazione, nel progetto in argomento, di alcuni dei principi trasversali a tutte le misure finanziate dal piano (l'equità di genere, la creazione di nuove opportunità per i giovani e la riduzione dei divari territoriali) esplicita la motivazione del relativo inserimento nella programmazione delle attività del Collegio.

Risorse PNRR: 4.600 mln euro oltre alle risorse ex L. 234/2021, art. 1, comma 172

Autorità di gestione: Ministero dell'Istruzione -Regioni - Enti locali

Obiettivo 2025: Realizzazione di circa 264.480 posti necessari a garantire, entro la fine del 2025, il superamento dell'obiettivo europeo del 33 per cento di copertura della popolazione nella fascia 3-36 mesi.

Obiettivi intermedi 2022: procedure di selezione a seguito della pubblicazione dell'avviso (intervenuta il 2 dicembre 2021) rivolto ai comuni per la candidatura di progetti

per la costruzione di nuovi asili nido e scuole dell'infanzia ovvero per la messa in sicurezza di quelli esistenti. Ulteriori obiettivi sono altresì definiti dalla **L. 234/2021, art. 1, comma 172**: incremento del numero dei posti nei servizi educativi entro il limite delle risorse disponibili per ciascun anno e secondo la ripartizione operata con D.I. di cui al citato art. 1, comma 172, sesto periodo. Con il medesimo decreto sono altresì definiti gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza.

AREA TEMATICA N. 3 - RICERCA - (4 PIANI/PROGETTI)

I numerosi interventi legislativi intervenuti negli ultimi anni in tale ambito sono stati mirati a favorire il potenziale di crescita del sistema economico attraverso un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza.

In continuità con detti obiettivi si pongono le azioni previste dal PNRR, caratterizzate da un significativo aumento del volume della spesa in ricerca e sviluppo e dal perseguimento di una più efficace collaborazione tra la ricerca pubblica e il mondo imprenditoriale, anche al fine di offrire maggiori opportunità a giovani studiosi ed a contrastare il divario di genere, nonché i divari territoriali.

Con riguardo alla presente area tematica, il Collegio, sulla base dei criteri selettivi indicati in Premessa, intende prioritariamente sottoporre a controllo i piani, programmi e progetti che riguardano i seguenti Investimenti:

1. Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)

Riferimenti: L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 870, di istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). **DM n. 443 del 10 agosto 2020** di attuazione per la disciplina degli interventi a valere sul Fondo. **D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n. 77, art. 238, comma 4**, di autorizzazione di un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) e di incremento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2021 di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro. **DM n. 164 del 28 febbraio 2019**, di «Finanziamento aggiuntivo FIRST-PRIN» (qui di interesse 50.000.000,00 di euro per l'anno 2022). **Decreto Direttoriale 16/10/2020, n. 1628/2020**, di approvazione del nuovo bando per Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) mediante un'unica procedura di finanziamento, caratterizzata da finestre di apertura annuale, anche per gli anni 2021 e 2022. Con Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 sono stati definiti i criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la

Ricerca (PNR). I successivi provvedimenti attuativi D.D. 2181 del 16-09-2021 e D.D.2243 del 24-09-2021 hanno definito le modalità operative per l'utilizzo di tali fondi. Da ultimo, **PNRR, M 4 C2- 1.1**, volto a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nonché Progetti di Ricerca di rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale in collaborazione con università ed enti di ricerca. E', inoltre, prevista l'assunzione a tempo indeterminato di almeno 900 ricercatori in più per la realizzazione dei progetti di ricerca.

Gli ambiti di riferimento dei progetti da finanziare, corrispondenti ai sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027 (i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura, ambiente) rendono di particolare interesse il controllo sul corretto e tempestivo impiego delle risorse.

Risorse: 1800 mln euro - PNRR

Autorità di gestione : Ministero dell'Università e della Ricerca

Obiettivo: 2026 - finanziamento di 5.350 progetti.

Obiettivo intermedi: 2022. Conclusione delle procedure valutative per la precedente finestra 2020 e trasferimento delle risorse ai soggetti assegnatari. Contestuale attivazione di una nuova finestra di finanziamento per i progetti PRIN. Conseguenti adempimenti

2. *Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale*

Riferimenti. L'iniziativa prevede il finanziamento di progetti di ricerca rivolti alle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. **D.L. 6 maggio 2021, n. 59**, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti". Complementare al **PNRR, M4 C2**.

Risorse: 500 mln ex D.L. 59/21

Obiettivo: 2026 - Finanziamento di 4-5 progetti di ricerca per ciascuna delle seguenti aree: robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.

Obiettivo intermedio 2022: L'iniziativa prevede la pubblicazione di due bandi per il finanziamento di progetti di ricerca. Il primo bando da pubblicare nel 2022 prevede due finestre temporali, la prima nel 2022 e la seconda nel 2023, con un finanziamento pari 100 milioni di euro per ciascuna finestra. Nel corso del 2022 è, pertanto, prevista la pubblicazione da parte del MUR del primo bando e l'adozione, entro la fine del medesimo anno, del decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati nonché l'avvio degli stessi.

3. IPCEI (Important Project of Common European Interest)

Gli IPCEI sono tesi a promuovere la collaborazione tra attori pubblici e privati a livello europeo per la realizzazione di progetti su larga scala. L'investimento mira a integrare il Fondo IPCEI per il finanziamento di Importanti progetti di comune interesse Europeo nel campo della ricerca, sviluppo, innovazione e prima produzione industriale. La disciplina della misura è implementata con l'emanazione di decreti ministeriali MiSE e interministeriali MISE/MEF per lo stanziamento dei fondi e l'individuazione dei beneficiari. Le risorse attualmente disponibili sul Fondo IPCEI sono destinate a finanziare gli IPCEI ai quali l'Italia già partecipa - Batterie 1, Batterie 2, e Microelettronica 1 - mentre quelle del PNRR sono da utilizzare per i futuri progetti, con priorità per Idrogeno e Microelettronica 2.

Riferimenti: **Decisione 2018/C 39/03 del 30 gennaio 2018**, in applicazione degli indirizzi per un lo sviluppo di una azione congiunta, di sforzi ed investimenti coordinati da parte delle autorità pubbliche e delle imprese degli Stati membri nell'ambito delle catene del valore strategiche nelle nuove tecnologie di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2017) 479 final del 13 settembre 2017 «Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile», seguita da comunicazione COM(2020) 102 final del 10 marzo 2020 «Una nuova strategia industriale per l'Europa» che ha evidenziato l'esigenza di sostenere gli IPCEI anche attraverso la mobilitazione di risorse provenienti da differenti fonti finanziarie. **L.egge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 203**, di istituzione di un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. **L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 232**, di incremento del predetto fondo denominandolo «Fondo IPCEI». In attuazione, **D.I. 30 ottobre 2019 (MISE - MEF)** e **D.M. (MISE) 21 aprile 2021**. Per ultimo, **PNRR, M4C2 - 2.1. - art. 2, c. 6 bis DL Governance convertito in L. 108/2021**. L'investimento si propone di aumentare il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo) per finanziare imprese e centri di ricerca per progetti su sviluppo, innovazione e produzione industriale, anche in collaborazione con centri e aziende europee.

Risorse: 1500 mln euro - PNRR; risorse fondo IPCEI

Autorità di gestione: Ministero dello sviluppo economico

Obiettivo: 2025 - II trimestre - sostegno finanziario ad almeno 20 imprese

Obiettivo intermedio 2022: Adozione del decreto per l'individuazione delle imprese e dei centri di ricerca. Adozione del bando per l'assegnazione dei nuovi progetti. Attuazione dei progetti attualmente in essere.

4. Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione

Riferimenti. PNRR, M4C2-3.1 La misura è volta a sostenere la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che mettano in comunicazione il mondo imprenditoriale con quello accademico. Il Fondo è destinato a finanziare la creazione o il rafforzamento, su base competitiva, di infrastrutture di ricerca di rilevanza europea e infrastrutture di innovazione dedicate, promuovendo la combinazione di investimenti pubblici e privati. Sono comprese anche infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici tra i seguenti: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Nel mese di dicembre 2021 sono stati pubblicati 2 avvisi per il finanziamento rispettivamente delle Infrastrutture di Ricerca e delle Infrastrutture di Innovazione; nei primi mesi del 2022 saranno individuati i valutatori internazionali a cura del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR) di cui art.64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108; entro il mese di giugno 2022 dovrà concludersi la fase valutativa con assegnazione delle risorse per l'avvio delle attività progettuali. Le finalità dell'investimento, sotto il profilo dell'osmosi tra la conoscenza scientifica generata in infrastrutture di ricerca di alta qualità e il settore economico, a sostenere la creazione di infrastrutture di ricerca e innovazione che colleghino il settore industriale con quello accademico, rende tale progetto di rilevante interesse e, pertanto, da inserire nella programmazione del Collegio

Risorse: 1.580 mln euro - PNRR

Autorità di gestione: Ministero dell'Università e della Ricerca

Obiettivo: 2023 - II trimestre - finanziamento di almeno 30 infrastrutture ed assunzione di pari numero di *research manager* per la gestione dei relativi sistemi integrati di innovazione e ricerca.

Obiettivo intermedio 2022: Completamento delle procedure di gara per la selezione di sistemi integrati di infrastrutture di ricerca e innovazione.

AREA TEMATICA N. 4 CULTURA (3 PIANI/PROGETTI)

L'area tematica "Cultura" ricopre un ruolo di grande rilievo sia per l'immagine del Paese che per gli importanti riflessi sull'economia nazionale. Tale settore, particolarmente colpito dagli effetti della pandemia, è interessato da importanti misure di sostegno, in parte avviate da provvedimenti legislativi già adottati e rifinanziati dal PNRR, in parte di nuova introduzione, finalizzate ad assicurarne la ripresa anche attraverso nuove forme di fruibilità del patrimonio culturale. Al contempo, la straordinaria ricchezza di tale patrimonio e la sua diffusione sull'intero territorio nazionale rendono il settore di grande rilievo strategico per la ripresa economica e sociale del Paese.

Tali caratteristiche, pertanto, hanno guidato la scelta di sottoporre al controllo concomitante anche alcuni degli interventi a “sostegno” del settore in argomento.

Si indicano, di seguito, i principali piani, programmi e progetti che il Collegio intende sottoporre al proprio esame.

1. Ampliamento dell'accessibilità a musei, biblioteche e archivi

Riferimenti. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., in particolare, art. 6 che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale come esercizio delle funzioni e disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. **Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (art. 30). D.M. 28/03/2008** Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. Per ultimo, PNRR, M 1 C3 - 1.2 per la rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura

Risorse. 300 mln euro - PNRR

Autorità di gestione. Ministero della cultura (MIC)

Obiettivo: 2026 -II trimestre. Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva su 352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Il 37% degli interventi deve essere al Sud.

Obiettivo intermedio 2022. Approvazione del Piano sull'eliminazione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi. La competente Direzione generale del Ministero procede all'acquisizione e valutazione delle proposte progettuali da parte di musei, archivi e biblioteche statali ed alla predisposizione di bozze di avviso pubblico in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici non statali e privati. La programmazione ministeriale relativa al PNRR prevede l'adozione del decreto di ammissione al finanziamento entro il mese di giugno 2022.

2. Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà)

L'investimento mira ad accrescere la competitività del settore cinematografico ed audiovisivo italiano attraverso il potenziamento degli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà Srl, la promozione delle attività della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC), lo sviluppo di infrastrutture per usi professionali e didattici, la valorizzazione di servizi dell'Istituto Luce Cinecittà e la tutela del patrimonio digitale audiovisivo dal rischio di danneggiamento o perdita irreversibile delle collezioni.

L'inserimento del Progetto nella programmazione del controllo concomitante trova ragione anche nella circostanza che le descritte attività trovano supporto finanziario altresì nel programma europeo di sostegno ai settori culturali e creativi per il periodo 2021-2027 denominato *Europa Creativa*.

Riferimenti. D.L. 31/12/2020, n. 183 , art. 7, di proroga delle misure di cui all'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , finalizzate, tra l'altro, alla realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecittà. Per le medesime finalità, D.L. 31/12/2020, n. 183 , art. 7 cit. , ove prevede che le società direttamente o indirettamente controllate dal MEF possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecittà, anche mediante aumenti di capitale, nonché la trasformazione dell'Istituto in società per azioni con possibilità di acquisire la provvista finanziaria per gli investimenti anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. In attuazione di quanto sopra, art. 1 - comma 585 - della L. 30/12/2020, n. 178 (L. Bilancio 2021) di trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell'Istituto Luce Cinecittà Srl in società per azioni Istituto Luce Cinecittà Spa. Per ultimo, **PNRR, M1C3-3.1**, per il potenziamento degli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà Srl.

Risorse. 300 mln euro - PNRR

Autorità di gestione. Ministero della cultura (MIC)

Obiettivo. Obiettivo: 2026 - II semestre Ultimazione dei lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione relativi a 17 teatri (di cui 13 nuovi e 4 esistenti).

Obiettivo intermedio 2022. Pubblicazione di offerte di lavori per 9 studi e aggiudicazione delle gare d'appalto per i lavori relativi alle attività del Set di Produzione Virtuale del Centro Sperimentale di Cinematografia.

3. Sostegno e valorizzazione dei borghi

Il "Piano Nazionale Borghi" è un programma di investimenti riguardante 250 borghi storici, dei quali si intende sostenere lo sviluppo economico/sociale e la rigenerazione culturale attraverso la valorizzazione dei relativi patrimoni storico, artistico, culturale e di tradizioni. Ai fini dell'attuazione di tale intervento, con DM 384 del 28 ottobre 2021 è stato costituito, presso il Segretariato generale del MIC, un Comitato per l'attuazione dei programmi dedicati ai borghi italiani nell'ambito del PNRR, nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione, monitoraggio, nonché ai fini delle collaborazioni con altri soggetti pubblici e privati coinvolti negli interventi. Il Ministero ha provveduto alla pubblicazione del bando con scadenza 15 marzo 2022 per la presentazione, da parte dei comuni, di progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di piccoli borghi.

Riferimenti. L. 6 ottobre 2017, n. 158, art. 3, di istituzione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, rifinanziato con leggi successive. **D.L.**

22/03/2021, n. 41, conv. con legge 21 maggio 2021, n. 69, art. 23- ter, di istituzione del Fondo per il sostegno alle città d'arte e ai borghi, per misure in favore delle piccole e medie città d'arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all'epidemia di COVID-19. Relativo decreto attuativo D.M. 8 ottobre 2021. Per ultimo, PNRR, M1 C3 -2.1. finalizzato a realizzare progetti nei piccoli borghi storici.

La rilevanza economica e sociale dell'investimento, anche sotto il profilo occupazionale, nonché l'impiego dei fondi ex L. 158/2017 ed ex D.L. n.41/21 cit. per finalità parallele e complementari, rende tale iniziativa meritevole di controllo da parte del Collegio.

Risorse: 1.020 mln euro - PNRR; fondo ex L. 158/2017; fondo ex D.L. n. 41/21

Autorità di gestione. Ministero della cultura (MIC)

Obiettivo: 2025 - Il trimestre : 1.300 interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati e 1.800 imprese sostenute per progetti nei piccoli borghi storici. Il 37% degli interventi è destinato alle regioni meno avanzate.

Obiettivo intermedio 2022. Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi e conseguenti adempimenti

AREA TEMATICA N. 5 TURISMO (2 PIANI/ PROGETTI)

1. Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche

Il Piano complessivo mira ad una pluralità di interventi finalizzati a rafforzare la competitività delle imprese turistiche, sostenere gli investimenti per la riqualificazione eco sostenibile e il miglioramento degli standard dei servizi di ospitalità, aumentare i processi di interazione tra imprese che gestiscono strutture recettive, operatori turistici ed utenti.

Riferimenti: PNRR, M1C3-4.2. - Sub investimenti 4.2.1 "Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit" e 4.2.2 "Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator". D.L. 06/11/2021, n. 152, conv. in L. 29 dicembre 2021, n.233, Capo I (Turismo).

Risorse. PNRR (Sub investimento 4.2.1: mln 500; sub investimento 4.2.2: mln 98). Contributi ed agevolazioni fiscali ex D.L. n. 152/2021.

Autorità di gestione: Ministero del turismo

Obiettivo. Fino al 2025 - Concessione di crediti di imposta e contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, alla riqualificazione e all'innalzamento degli standard qualitativi delle strutture ricettive, secondo le risorse stanziare per annualità.

Obiettivo intermedio 2022. Adozione del decreto del Ministero del turismo di allocazione delle risorse. Conseguenti attività.

2. Caput Mundi. Next generation EU per grandi eventi turistici

Il processo di valorizzazione di Roma Caput Mundi coincide ed interagisce con i lavori per la preparazione al Giubileo del 2025. Di particolare interesse, tra le linee di intervento, la valorizzazione di percorsi integrati di fruizione estesi anche alle aree periferiche della città che coniugano diversi obiettivi, quali gli interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane e quelli per incrementare l'offerta culturale delle periferie, con finalità di integrazione sociale e superamento del divario territoriale. Per i profili di rilevante interesse economico, sociale e di immagine del Paese, il progetto è stato ritenuto meritevole di inserimento nella programmazione delle attività del controllo concomitante.

Riferimenti. PNRR, M1 C3 - 4.3 rivolto alla città di Roma e finalizzato all'aumento del numero di siti turistici accessibili, anche individuando nuovi percorsi turistici e culturali alternativi rispetto alle aree centrali affollate, all'incremento dell'uso delle tecnologie digitali, all'affermazione del turismo sostenibile ed alla rigenerazione e restauro del patrimonio culturale.

Risorse: 500 mln euro - PNRR

Autorità di gestione: Ministero del turismo ed altri soggetti attuatori (Roma Capitale; Soprintendenza Archeologica per i Beni Culturali, Ambientali e Paesaggistici di Roma (MIC); Parco Archeologico del Colosseo; Parco Archeologico dell'Appia Antica; Diocesi di Roma; Regione Lazio).

Obiettivo: 2026 - II trimestre - Riqualficazione di almeno 200 siti culturali e turistici.

Obiettivo intermedio 2022. Firma degli accordi per ciascuno dei 6 progetti tra Ministero del turismo e soggetti beneficiari/enti attuatori. Conseguenti adempimenti.

AREA TEMATICA N. 6 - MOBILITÀ E LOGISTICA (3 PIANI/PROGETTI)

L'efficientamento della mobilità, nell'ambito degli interventi recentemente posti in essere per il rilancio del Paese, è riconosciuto in particolare dal PNRR, che destina circa 25,40 mld di euro al potenziamento della rete ferroviaria (con l'obiettivo di rafforzare ed estendere l'alta velocità ferroviaria nazionale e efficientare la rete ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno) e alla gestione della logistica secondo forme di

ottimizzazione, digitalizzazione e interoperabilità. Queste riforme risultano cruciali dal punto di vista sociale ed economico, in quanto favoriscono il benessere delle persone e la competitività delle imprese.

Alla luce di tale considerazione, il Collegio intende sottoporre a controllo alcuni progetti di sostegno alla mobilità e alla logistica.

1. Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci.

Il rafforzamento delle linee AV in tutto il territorio nazionale, come noto, è in corso da diversi anni e rappresenta un passaggio cruciale per lo sviluppo sostenibile del Paese. Esso prevede tempi di attuazione piuttosto lunghi; tuttavia, si ritiene possano già utilmente essere sottoposti a controllo concomitante tre progetti per i quali è prevista, in corso d'anno, una prima fase attuativa (aggiudicazione degli appalti connessi alle opere pianificate). Si fa riferimento al potenziamento del tratto Orsara-Bovino (nell'ambito dei lavori per la AV Napoli-Bari); del tratto Battipaglia-Romagnano (linea AV Salerno-Reggio Calabria); del tratto Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna (linea AV Palermo - Catania).

Riferimenti. Artt. 5 e 6 D.L. 152/2021; PNRR - M3C1-1.1

Risorse. Linea AV Napoli - Bari: 129 mln PON e 2.723 mln bilancio dello Stato; linea AV Salerno - Reggio Calabria: 400 mln bilancio dello Stato e 9.400 mln Fondo complementare PNRR (art. 4 D.L. n. 59/2021); linea AV Palermo - Catania - Messina: 79 mln PON e 2.588 mln bilancio dello Stato.

Autorità di gestione. Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS); RTI.

Obiettivo: 2024 - II trimestre.

Obiettivo intermedio 2022. Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: linea Napoli-Bari: Orsara-Bovino; linea Palermo-Catania: Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna. Conseguenti attività.

2. Implementazione della tecnologia ERTMS sui treni.

L'European Rail Traffic Management System/European Train Control System (ERTMS/ETCS) permette ai treni dei diversi paesi di circolare senza soluzione di continuità su tutte le linee europee che ne sono dotate ed è capace di garantire la circolazione in sicurezza dei treni con l'adozione di funzionalità e tecnologie all'avanguardia. Il cosiddetto «Breakthrough Program» nasce a fine 2014 dallo sforzo della Commissione Europea di definire una serie di azioni per accelerare l'implementazione della tecnologia ERTMS. Il Collegio verificherà l'andamento del programma nel 2022, tenuto conto che nel periodo 2022-2024 è prevista l'adozione dell'ERTMS su 1377 km di rete ferroviaria.

Riferimenti: D.L. 121/2021; PNRR – Missione 3 C1-1.4

Risorse: 2.970 mln di euro - PNRR; 7 mln di fondi presenti sul bilancio dello Stato

Autorità di gestione. Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS); RTI.

Obiettivo: 2026 – II trimestre. Dotazione del sistema ERTMS su 3400 km di linee ferroviarie.

Obiettivo intermedio: 2022: Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario. 2022 – 2024: 1400 Km di linea ferroviaria con sistema ERTMS. Dalla ripartizione annuale della spesa, per l'anno 2022 si prevedono investimenti pari a 299 mln (aggiuntivi a 50 mln già previsti per il 2021).

3. Elettificazione delle banchine dei porti (cold ironing).

Il progetto si pone l'obiettivo di elettrificare le banchine al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e diminuire l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, in linea con la Direttiva 2014/94/UE (Direttiva DAFI). L'investimento proposto, in linea con gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione stabiliti nel PNIEC in termini di efficienza energetica nei trasporti, si concentrerebbe in prevalenza sui porti appartenenti alla rete TEN-T. Esso consiste nella realizzazione di una rete di sistemi per la fornitura di energia elettrica dalla riva alle navi durante la fase di ormeggio, in modo da ridurre al minimo l'utilizzo dei motori ausiliari di bordo per l'autoproduzione dell'energia elettrica necessaria, riducendo sensibilmente emissioni di CO₂, ossidi di azoto e polveri sottili, nonché l'impatto acustico.

Riferimenti. D.L. 59/2021; PNRR M3C2-1.3

Risorse: 700 mln ex D.L. 59/2021.

Autorità di gestione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Obiettivo: 2025. Completamento della rete di fornitura di energia elettrica lungo le coste.

Obiettivo intermedio 2022: Trasferimento risorse a soggetti attuatori - Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori - Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e avvio del 30% dei lavori.

AREA TEMATICA N. 7 TRANSIZIONE ECOLOGICA (5 PIANI/PROGETTI)

L'Italia è da tempo interessata da un percorso di transizione ecologica, nell'ambito degli ambiziosi obiettivi posti a livello globale ed europeo (es. *Sustainable Development Goals*, obiettivi Accordo di Parigi, *European Green Deal*). La completa neutralità climatica e lo sviluppo ambientale sostenibile sono necessari per mitigare le minacce a sistemi naturali e umani: senza un abbattimento sostanziale delle emissioni clima-alteranti, il riscaldamento globale raggiungerà e supererà i 3-4 °C prima della fine del secolo, causando irreversibili e catastrofici cambiamenti del nostro ecosistema e rilevanti impatti socioeconomici. La transizione ecologica è quindi una tematica di rilevante interesse sociale, in seno alla quale gli interventi di "sostegno" possiedono indubbiamente quelle caratteristiche di "principalità" che suggeriscono la sottoposizione a controllo concomitante.

Di seguito, si indicano i piani, programmi e progetti che il Collegio intende sottoporre al proprio esame.

1. Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno.

Riferimenti. Direttiva 2014/94/UE del 22 ottobre 2014 (previsione della creazione di una rete di "corridoi verdi" per le Infrastrutture per Combustibili Alternativi, finalizzata all'alimentazione a idrogeno per autocarri pesanti). Nel quadro di transizione ecologica sopra delineato, da tempo, a livello Europeo, è stata prevista la realizzazione di una rete di "corridoi verdi" (cfr. direttiva 2014/94 / UE del 22 ottobre 2014) per le Infrastrutture per Combustibili Alternativi finalizzata all'alimentazione a idrogeno per autocarri pesanti. In particolare, con i fondi del PNRR è prevista la creazione di stazioni di rifornimento a base di idrogeno (circa 40 stazioni, dando priorità alle aree strategiche per i trasporti stradali pesanti); il piano verrà completato nel 2026, ma vi sono alcuni "corridoi verdi" (es. Corridoio *Green and Digital* del Brennero, corridoio Ovest - Est da Torino a Trieste) per i quali vi è un livello di attuazione più avanzato. Il Collegio, quindi, sottoporrà a controllo il programma in parola, verificandone l'andamento anche con riguardo ai "corridoi verdi" già avviati. **PNRR, M2C2- 3.3** (Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale).

Risorse. 230 mln euro - PNRR

Autorità di gestione. Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS).

Obiettivo: 2026 - II trimestre. Sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE.

Obiettivo intermedio 2023: Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. Adempimenti intermedi nel 2022.

2. Bonifica dei "siti orfani".

Riferimenti. Art. 1, c. 800, L. 145/2018; D.M. Ministero dell'Ambiente n. 269/2020 (trasferimento fondi per la bonifica dei "siti orfani"); art. 17, D.L. 152/2021 (Piano d'azione per la riqualificazione dei "siti orfani"). I "siti orfani" sono siti potenzialmente inquinati, per i quali da tempo sono stati previsti interventi di bonifica. L'obiettivo è recuperare i siti inquinati "orfani", favorendo il loro reinserimento nel mercato immobiliare, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Il Collegio sottoporrà quindi al proprio esame questo progetto. **PNRR, M2C4-3.4**

Risorse. 105,6 mln euro di fondi assegnati con D.M. 269/2020; 500 mln euro – PNRR.

Autorità di gestione. Ministero della transizione ecologica.

Obiettivo. 2026 – I trimestre. Riqualificazione di almeno il 70% della superficie del "suolo dei siti orfani".

Obiettivo intermedio 2022: entro il 2022 deve essere approvato un piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani che deve ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano e deve includere, come minimo: l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome; gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano.

3. Rimboschimento urbano e tutela del verde.

Riferimenti. Art. 4, D.L. 111/2019 (programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane); D.M. 9 ottobre 2020 (disciplina delle modalità per la progettazione degli interventi di riforestazione). Il Collegio si prefigge di sottoporre al proprio controllo il progetto di piantumazione di alberi per la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano.

PNRR – M2C4-3.1

Risorse. 330 mln euro – PNRR.

Autorità di gestione. Ministero della transizione ecologica.

Obiettivo. 2024 – IV trimestre. Piantare 6,6 mln di alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane.

Obiettivo intermedio 2022: Piantumazione di 1,65 milioni di alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane.

4. Efficientamento della gestione dei rifiuti

Riferimenti. Procedura di infrazione UE 2003/2077 e UE 2011/2215; D.M. 28 settembre 2021 (realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti); entro il 2023, l'Italia dovrà provvedere alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione UE 2003/2077 e delle discariche abusive coinvolte nella procedura di infrazione UE 2011/2215. In tale quadro, il Collegio intende sottoporre al proprio controllo lo stato di attuazione degli obiettivi comunitari in materia di discariche abusive, prendendo in esame le iniziative per regolarizzare le discariche oggetto delle citate procedure di infrazione nel corso del 2022.

PNRR - M2C1-1.1

Risorse. 1.500 mln euro - PNRR.

Autorità di gestione. Ministero della transizione ecologica

Obiettivo 2023: Riduzione delle discariche irregolari/abusivo (T1-T2) L'intervento (unitamente alla riforma R.1.2) deve portare, entro il 2023 (IV trimestre), alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 33 a 7 (ossia una riduzione almeno dell'80%) e delle discariche abusive coinvolte nella procedura di infrazione 2011/2215 da 34 a 14 (ossia una riduzione almeno del 60%).

Obiettivo intermedio 2022: Monitoraggio dell'avanzamento del programma di riduzione delle discariche abusive.

5. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi

Le tre azioni previste sono le seguenti: Sub-investimento I - (costo complessivo di 500 mln di euro): rinnovare la flotta navale mediterranea con unità a combustibile in grado di ridurre l'impatto ambientale. Sub-investimento II - (costo complessivo di 80 mln di euro): rinnovare la flotta navale per l'attraversamento stretto di Messina: mezzi veloci, di proprietà RFI, che garantiscono la continuità territoriale in interconnessione con i treni da/per Villa S. Giovanni e Messina con nuovi mezzi ibridi a basse emissioni, ibridizzazione di 3 unità navali per trasporto treni, di proprietà di RFI, per limitare le emissioni atmosferiche. Sub-investimento III - (costo complessivo di 220 mln di euro): aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi (GNL). Il Collegio verificherà gli adempimenti connessi all'attuazione dei tre sub-investimenti, con particolare riguardo alle scadenze previste nel 2022. **Riferimenti. D.L. 59/2021; PNRR M2C2-4.4**

Risorse: 800 mln ex D.L. 59/2021

Autorità di gestione: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Obiettivo: La misura, divisa in tre azioni distinte, si pone entro il 2026 di effettuare il rinnovo e l'efficientamento della flotta navale, particolarmente nel tratto destinato a servire lo stretto di Messina.

Obiettivo intermedio 2022: per la prima azione (sub investimento n. 1), nel 2022 è prevista l'adozione di un Decreto ministeriale per individuazione dei criteri di ammissibilità

al finanziamento; è previsto inoltre che avvenga l'individuazione dei beneficiari e vengano sottoscritti accordi procedurali con i beneficiari. Per il sub investimento n. 2 è previsto, nel 2022, che avvenga la pubblicazione del bando di gara per l'acquisto di tre nuove unità navali veloci, con conseguente aggiudicazione e avvio dei lavori di progettazione; è previsto inoltre che sia portata a termine l'ibridizzazione della Nave Iginia, prima nave per il traghettamento dei treni sullo stretto di Messina. Per quanto riguarda il sub investimento n. 3, nel 2022 è prevista l'adozione di un decreto ministeriale di individuazione dei criteri di ammissibilità al finanziamento; è previsto inoltre che avvenga l'individuazione dei beneficiari e vengano sottoscritti accordi procedurali con i beneficiari.

AREA TEMATICA N. 8 - LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE (3 PIANI/PROGETTI)

Le politiche per il lavoro sono finalizzate all'elevazione dei livelli occupazionali, potenziando la formazione e promuovendo nuove opportunità, con riferimento alla domanda di lavoro, agevolando peraltro, a tale riguardo, la mobilità e le transizioni, le possibilità di riassorbimento. Gli interventi tendono, in particolare, a ridurre i dislivelli tra le diverse aree territoriali del Paese, relativamente ai dati occupazionali. La componente in esame riguarda principalmente tre aree di intervento:

- potenziamento politiche attive del lavoro e formazione (programma GOL) e Piano Nazionale nuove competenze e rafforzamento centri per l'impiego;
- promozione dell'imprenditorialità femminile e introduzione della certificazione della parità di genere;
- acquisizione di nuove competenze da parte delle nuove generazioni, favorendo l'incontro tra il sistema di istruzione e formazione e il mercato del lavoro.

Di seguito, si indicano alcuni interventi di rilievo che il Collegio intende sottoporre al proprio esame.

1. Potenziamento dei Centri per l'impiego.

Riferimenti. Art. 12 c. 3 bis d.l. 4 del 2019, Art. 1 c. 258 L. 145/2018. Piano Nazionale per il rafforzamento dei Centri per l'impiego. **D.M. 28/06/2019, n. 74**, integrato e modificato con **DM 59 del 22 maggio 2020. PNRR M5C1-1.1**

Il potenziamento dei centri pubblici per l'impiego è indispensabile quale canale d'accesso al programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori); a tal fine, nel triennio 2019-2021 è prevista l'assunzione di n. 11.600 operatori dedicati. Il Collegio controllerà quindi questo percorso di potenziamento dei centri per l'impiego.

Risorse. 600 mln euro - PNRR.

Autorità di gestione. Ministero del Lavoro in collaborazione con ANPAL.

Obiettivo. 2025 - IV trimestre. Soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).

Obiettivo intermedio 2022: Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES). Almeno 250 centri per l'impiego dovranno essere costituiti e aver completato il 50% delle attività previste dai piani di potenziamento regionali triennali 2021-2023.

2. Creazione di imprese femminili

Riferimenti: D.M. 30/09/2021, attuativo Fondo Imprese Donna. PNRR M5C1-1.2

Le risorse saranno utilizzate per la creazione del "Fondo Impresa Donna", il cui decreto istitutivo - come precisato nell'allegato alla decisione UE - dovrà essere approvato entro il terzo trimestre del 2021, con il compito di rafforzare finanziariamente sia alcune misure già esistenti lanciate per supportare l'imprenditoria (come NITO e Smart&Start), sia il nuovo Fondo per l'imprenditoria femminile istituito dalla Legge di Bilancio 2021 (con una dotazione di 20 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).

Risorse. 400 mln euro - PNRR.

Autorità di gestione. MISE e Dipartimento pari opportunità.

Obiettivo: 2026

Obiettivo intermedio 2022-2023: finanziamenti ad almeno 700 imprese femminili. Per il 2022 monitorare lo stato di attuazione. Dalla ripartizione annuale della spesa (v. www.italiadomani.gov.it) entro l'anno 2022 si prevedono erogazioni per 75 mln.

3. Percorsi di autonomia per persone con disabilità. Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora

Riferimenti. La L. 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, istituisce il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20) e prevede che il Governo predisponga triennialmente un Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali. Negli ultimi anni le risorse dei fondi sociali nazionali sono aumentate e si sono stabilizzate nel bilancio dello Stato, mentre alcuni livelli essenziali sono stati definiti, in norma primaria o nei documenti programmatici associati agli stessi fondi. Inoltre, il **D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147**, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", è intervenuto in materia programmatica con l'articolo 21, istituendo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla L. 328/2000, al fine di favorire una maggiore

omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi.

Il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è stato istituito dalla Legge di Stabilità 2016 originariamente con una dotazione strutturale di 1 miliardo di euro l'anno, finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà

Il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023) è stato approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale, nell'ambito del nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che contiene al suo interno **anche il Piano sociale nazionale 2021-2023.**

Le risorse nazionali complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali nel 2022 sono pari a 390 mln euro circa, mentre le risorse nazionali afferenti al Fondo Povertà sono pari complessivamente 552 mln euro circa sempre per il 2022.

Da ultimo, il **PNRR** va a co-finanziare progetti ed obiettivi già stabiliti dai piani nazionali:

- Percorsi di autonomia per persone con disabilità (**M5C2, Inclusione sociale, Investimento 1.2.**)

- Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora (**M5C2, Inclusione Sociale, Investimento 1.3**) L'obiettivo è aiutare le persone senza fissa dimora ad accedere ad un alloggio temporaneo, in appartamenti per piccoli gruppi o famiglie, e a creare piccoli centri servizio per le persone in povertà estrema, che offrano servizi completi volti a promuovere l'autonomia e l'integrazione sociale.

Il 28 luglio 2021 la Rete della protezione e dell'inclusione sociale che riunisce tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella ideazione, predisposizione e attuazione di programmi per la protezione e l'inclusione sociale ha approvato il Piano sociale nazionale e adottato la decisione di istituire un gruppo tecnico per l'elaborazione del Piano operativo degli interventi territoriali. Il 4 novembre 2021 è stato formalmente istituito il gruppo di lavoro tecnico della Rete (denominato Cabina di regia del PNRR) incaricato della predisposizione del citato Piano operativo, presentato il 1° dicembre 2021, proprio in sede di Cabina di regia PNRR.

Risorse. 500 mln euro - PNRR per i percorsi di autonomia per persone con disabilità; 450 mln euro - PNRR per Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora.

Autorità di gestione: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.

Obiettivi:

- 2026: almeno 5.000 persone con disabilità dovranno beneficiare del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati

da una formazione sulle competenze digitali. Almeno 5.000 persone (1.000 esistenti più altre 4.000) con disabilità destinatarie degli interventi di assistenza tecnica.

- 2026: almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta.

Obiettivi intermedi 2022: - realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti di ristrutturazione degli spazi domestici, e/o fornitura di dispositivi ICT unitamente ad un'adeguata formazione all'utilizzo. Entrata in vigore del Piano operativo relativo all'Housing first e le Stazioni di posta.

AREA TEMATICA N. 9 - SALUTE (N. 5 PROGETTI)

La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici. L'emergenza pandemica ha peraltro anche reso ancora più evidenti alcuni aspetti critici di natura strutturale, che in prospettiva potrebbero essere aggravati dall'accresciuta domanda di cure derivante dalle tendenze demografiche, epidemiologiche e sociali in atto. Vi sono infatti: (i) significative disparità territoriali nell'erogazione dei servizi, in particolare in termini di prevenzione e assistenza sul territorio; (ii) un'inadeguata integrazione tra servizi ospedalieri, servizi territoriali e servizi sociali; (iii) tempi di attesa elevati per l'erogazione di alcune prestazioni; (iv) una scarsa capacità di conseguire sinergie nella definizione delle strategie di risposta ai rischi ambientali, climatici e sanitari.

Il rafforzamento del settore sanitario è quindi, indubbiamente, un obiettivo cruciale nel sostegno e nel rilancio del Paese; considerato ciò, il Collegio sottoporrà al proprio controllo i seguenti progetti.

1. Case della Comunità e presa in carico della persona.

Riferimenti. La Casa della Comunità, che si fonda sulla figura dell'infermiere di famiglia, introdotta dal **Decreto Legge n. 34/2020** (art. 1, co. 5), è identificata come la struttura sociosanitaria deputata a costituire un punto di riferimento continuativo per la popolazione, indipendentemente dal quadro clinico dell'utenza (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), garantendo l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. **PNRR M6C1-1.1** L'investimento è collegato anche a **M5C2, 1.1 e 1.2**. Il Collegio sottoporrà al proprio esame il percorso attuativo per la creazione di n. 1.350 Case della comunità.

Risorse: 2.000 mln euro - PNRR

Autorità di gestione. Ministero della salute, Regioni e altri soggetti interessati alla gestione delle Case della Comunità.

Obiettivo. Il trimestre 2026. Attivazione di 1.350 Case della comunità anche di nuova costruzione dotate di attrezzature tecnologiche, che garantiscano parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone.

Obiettivo intermedio 2022: adozione del Decreto ministeriale di definizione del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza territoriale sanitaria. Conseguenti adempimenti

2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina.

Identificazione di un modello condiviso per l'erogazione delle cure domiciliari (ADI) supportate dalle nuove tecnologie (telemedicina, domotica, digitalizzazione). Attivazione delle COT (Centrali Operative Territoriali) ed utilizzo della telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche.

Riferimenti. La Commissione Europea ha attribuito da oltre un decennio una particolare rilevanza al tema della Telemedicina. Con la Comunicazione europea (COM-2008-689) "Telemedicina a beneficio dei pazienti, sistemi sanitari e società", del 4 novembre 2008, sono state individuate, infatti, una serie di azioni che coinvolgono tutti i livelli di governo, sia in ambito comunitario che dei singoli Stati Membri, per favorire una maggiore integrazione dei servizi di Telemedicina nella pratica clinica, rimuovendo le principali barriere che ne ostacolano la piena ed efficace applicazione. Ministero della Salute-Consiglio Superiore di Sanità il 10 luglio 2012 ha approvato le linee guida nazionali per un impiego sistematico della telemedicina nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e per dare attuazione alla Comunicazione europea. Ad ottobre 2020 sono state predisposte le Indicazioni nazionali sull'erogazione di prestazioni sanitarie in telemedicina. **PNRR M6C1-1.2**

Risorse. 4.000 mln euro - PNRR di cui: 1) 2.720 mln connessi ai costi derivanti dal servire un numero crescente di pazienti con i servizi connessi all'assistenza domiciliare; 2) 280 mln per l'istituzione delle Centrali operative territoriali (COT); 3) 1.000 mln per la telemedicina.

Autorità di gestione: Ministero della salute, Regioni e altri soggetti interessati all'attuazione dell'assistenza domiciliare.

Obiettivo 2025: A termine (IV trimestre 2025) assistere almeno 200.000 persone sfruttando strumenti di telemedicina.

Obiettivi intermedi 2022: Approvazione di un Accordo in Conferenza Stato-Regioni sulle Linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare. Approvazione di un Contratto istituzionale di sviluppo sull'assistenza domiciliare che espliciti per ogni intervento o categoria di interventi, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza

(definanziamento, anche parziale, degli interventi ovvero attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà). Per il periodo 2022 - 2023: almeno un progetto attuato per Regione. Da monitorare stato di attuazione nel 2022

3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità).

Riferimenti. L'intervento riguarda il potenziamento dell'offerta delle cure intermedie attraverso l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (di norma dotato di 20 posti letti, fino ad un massimo di 40), ovvero di una struttura sanitaria della rete territoriale a ricovero breve, destinata a pazienti che necessitano di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica e per degenze di breve durata. In caso di inadempienza da parte della Regione, il Ministero della Salute deve procedere al commissariamento "ad acta". Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza ai metodi di aggregazione degli appalti. Il Collegio seguirà quindi la realizzazione del progetto, anche a campione. **PNRR - M6C1-1.3**

Risorse. 1.000 mln euro - PNRR.

Autorità di gestione: Ministero della salute, Regioni e altri soggetti interessati all'attuazione degli Ospedali di Comunità.

Obiettivo 2026 - II trimestre. Realizzazione di 400 Ospedali di Comunità con uno standard nazionale stimato di un ospedale di comunità per 158.122 abitanti.

Obiettivo intermedio 2022: approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo con l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna Regione per garantire l'attivazione degli Ospedali della Comunità nel proprio ambito territoriale. Adempimenti conseguenti

4. Salute, ambiente, biodiversità e clima

Riferimenti: D.L. 6 maggio 2021, n. 59, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti". Complementarietà con PNRR, M6C1. Il piano è rivolto a migliorare ed armonizzare le politiche e le strategie di attuazione della prevenzione e risposta del SSN alle malattie acute e croniche - trasmissibili e non trasmissibili - associate a rischi ambientali, anche attraverso l'interazione con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) ed in linea con le più recenti indicazioni internazionali - tra cui l'agenda ONU 2030 e il portfolio della Sesta Conferenza interministeriale di Ostrava su Ambiente e salute dei Ministri della regione europea dell'OMS. Il Piano è collegato

all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute Health, del PNRR, "Istituzione del Sistema Nazionale Salute, Ambiente e Clima (SNPS").

Risorse. 500 mln ex D.L. n. 59/21

Autorità di gestione: Ministero della salute, Regioni e altri soggetti interessati

Obiettivo - 2026 : rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale; sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute- ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale; iniziative di formazione continua in tema di salute-ambiente-clima anche in ambito universitario; promozione e finanziamento di ricerca applicata; realizzazione della piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.

Obiettivo intermedio: per il 2022 sono previsti: la pubblicazione del bando, l'aggiudicazione (entro 3 mesi successivi) e l'avvio degli interventi (entro 3 mesi successivi) per il 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). Entro la fine dello stesso anno, è prevista altresì l'adozione del provvedimento di istituzione del SNPS e del provvedimento di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle opere di istituzione/rafforzamento di strutture nazionali, regionali e territoriali con competenze e responsabilità specifiche in salute-ambiente-clima (Piano di azione SNPS- SNPA).

5. Ecosistema innovativo della salute

Riferimenti: D.L. 6 maggio 2021, n. 59, "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti". Complementarietà con PNRR, M6C2. Il Progetto è volto a sviluppare un ecosistema per l'innovazione nell'Area "Salute" come identificato dal Programma Nazionale di Ricerca (PNR) e dalla Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) attraverso la creazione di reti di collegamento tra le competenze (pubbliche e private) esistenti in Italia. L'elemento innovativo consiste nel ruolo di " guida" riconosciuto al Ministero della Salute nella definizione delle priorità di intervento, in coerenza e collaborazione con i programmi di ecosistema di ricerca proposti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e con i programmi di trasferimento tecnologico proposti dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Risorse. 437,40 mln ex D.L. 59/21

Autorità di gestione: Ministero della salute, Regioni e altri soggetti interessati

Obiettivo - 2026: Sono previste due macro- azioni, una relativa alla creazione di una rete di centri di trasferimento tecnologico e l'altra relativa al rafforzamento e allo sviluppo qualitativo e quantitativo degli Hub Life Science per area geografica (Nord - Centro - Sud Italia). Inoltre, è prevista la creazione di un Hub anti-pandemia.

Obiettivo intermedio: 2022 - Pubblicazione ed espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per: a) creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico; b) rafforzamento dei Life Science Hub; c) creazione di un Polo Anti-Pandemia. Entro la fine dello stesso anno è prevista, altresì, l'aggiudicazione e la stipula degli atti formali con i soggetti attuatori, nonché l'impegno/erogazione della 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili.